

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente -

Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere -

Dott. CENTOFANTI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 04/04/2019 del Tribunale di sorveglianza di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Centofanti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava, in sede di appello, l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, adottata nei confronti di (OMISSIS), con la quale era stato disposto, ai sensi dell'art. 232 c.p., comma 3, l'aggravamento della libertà vigilata nella misura di sicurezza del ricovero in R.E.M.S (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza).

(OMISSIS) - più volte assolto, in cognizione, per vizio totale di mente, dal reato di lesione personale - aveva replicato, all'interno della struttura di accoglienza che lo ospitava per l'esecuzione della libertà vigilata, le condotte aggressive all'origine dei suoi trascorsi giudiziari.

Secondo il Tribunale, l'accentuata pericolosità sociale, e l'inidoneità contenitiva della misura gradata, prevalevano ormai sui profili assistenziali e giustificavano l'adozione del provvedimento di rigore.

2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Con un primo motivo di ricorso, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione. Si sarebbe di fronte a modeste ed episodiche manifestazioni d'intemperanza, inquadrabili nel contesto psicopatologico del soggetto, tali da non giustificare l'aggravamento della misura di sicurezza, il quale sarebbe venuto a vanificare il percorso terapeutico efficacemente svolto per oltre due anni; fatta salva l'individuazione di una struttura a più alto livello assistenziale e contenitivo, come indicato dai servizi psichiatrici territoriali, unica soluzione in linea con i principi di cui all'art. 27 Cost., comma 3 e art. 32 Cost..

Con un secondo motivo, deduce violazione della normativa penale in materia di misure di sicurezza detentive, come risultante dalle riforme legislative di recente operate. L'applicazione di misure siffatte costituirebbe, ormai, la *extrema ratio* e dovrebbe essere scongiurata ogni qualvolta siano a disposizione strutture psichiatriche territoriali del genere sopra indicato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare manifestamente infondato in entrambi i motivi proposti, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili.

2. Questa Corte ha chiarito che, in tema di misure di sicurezza personali, il D.L. n. 211 del 2011, art. 3-ter, conv. dalla L. n. 9 del 2012 (modificato con D.L. n. 52 del 2014, conv. dalla L. n. 81 del 2014) pone il principio di residualità delle misure di carattere detentivo nei confronti del soggetto infermo (o seminfermo) di mente, in base a cui il giudice deve scegliere una misura diversa dal ricovero in R.E.M.S., salvo quando siano acquisiti elementi che indichino l'inadeguatezza della misura stessa ad assicurare le cure necessarie e a contenere la pericolosità sociale del suo destinatario (Sez. 6, n. 30461 del 22/06/2016, Torres, Rv. 267671-01; Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, VDM., Rv. 265906-01).

L'indicato principio, enunciato in relazione all'applicazione della misura all'esito del processo di cognizione, guida e orienta la valutazione giudiziale anche nella fase dell'accertamento prodromico alla sua esecuzione, proroga o revoca, di competenza della magistratura di sorveglianza ai sensi dell'art. 679 c.p.p. e art. 69 ord. pen., comma 4; sede nella quale non è possibile disporre in peius, se non a fronte di fatti trasgressivi, indicativi come tali di accresciuta, e non altrimenti fronteggiabile, pericolosità sociale (potendo la libertà vigilata in tal caso essere aggravata, se del caso a norma dell'art. 232 c.p., comma 3: Sez. 1, n. 37843 del 25/06/2019, Moretti, Rv. 27684301; Sez. 1, n. 4717 del 08/11/2013, dep. 2014, Buonocore, Rv. 259021-01; Sez. 1, n. 39763 del 13/10/2005, Panico, Rv. 232513-01).

L'apprezzamento dell'accentuarsi della pericolosità sociale, in presenza di trasgressioni degli obblighi imposti con la libertà vigilata, e quindi la decisione di aggravamento dell'indicata misura di sicurezza, rientra nel potere discrezionale del giudice di sorveglianza (da ultimo, Sez. 1, n. 29859 del 24/06/2009, Longo, Rv. 244719-01), il cui esercizio, se coerente con il principio di residualità della misura detentiva di ordine psichiatrico e congruamente argomentato, resta incensurabile in sede di legittimità.

3. L'ordinanza impugnata tale palesemente risulta, perchè essa, senza affatto ignorare la natura di estremo rimedio dell'adottata misura di rigore, ne giustifica adeguatamente l'esistente attuale necessità, alla luce delle recidivanti condotte aggressive poste in essere dal libero vigilato, e della totale incapacità di autocontrollo da lui rivelata, rapporto ad una patologia psichiatrica insensibile al percorso terapeutico impostato in regime di mera libertà vigilata e di cui secondo le affidabili informazioni acquisite - appare, allo stato, inesigibile la prosecuzione.

A tali logiche valutazioni e conclusioni il ricorrente meramente contrappone il suo diverso modo di opinare, basato su considerazioni di puro merito e dunque certamente estranee all'ambito del sindacato che questa Corte è abilitata ad effettuare.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019